



Prot. n. 3911

Turate, 4 novembre 2017

AL COLLEGIO DEI DOCENTI
All'Albo e Sito Web
Agli Atti

**OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL COLLEGIO DEI DOCENTI
PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 recante la *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;
- VISTO il Dlgs. n. 62 del 13.04.2017 recante le *“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”*;
- VISTI i decreti ministeriali n. 741/17 e 742/17, e la nota MIUR n. 1865 /17 che integrano e chiariscono il predetto Decreto Legislativo;
- NEL RISPETTO dei principi e delle linee generali del PTOF vigente ed in continuità con la proposta progettuale dell'Istituto Comprensivo di Turate

EMANA

ai sensi dell'art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall'art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, il seguente

**ATTO DI INDIRIZZO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA EX ART.1,
COMMA 14, LEGGE N.107/2015, ALLA LUCE DELLE NOVITA' INTRODOTTE DAL DLGS 62/17 IN MATERIA DI
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ED ESAME DI STATO**

Il decreto legislativo 62/17 ha apportato modifiche alle modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni, nonché alla certificazione delle competenze (DM 742/17) e alle modalità di svolgimento dell'esame di Stato del primo ciclo (DM 741/17).

Queste modifiche hanno effetto già a partire dall'anno scolastico 2017/18, e ciò comporta la necessità urgente, per il Collegio dei Docenti, di adeguare il Piano dell'Offerta Formativa definendo:

1. Criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti, integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo, culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.

Tale operazione di adeguamento andrà condotta salvaguardando l'ottimo lavoro finora svolto per la messa a punto di indicatori e descrittori trasparenti, oggettivi, rispettosi della personalità degli alunni, e peraltro già condivisi con le famiglie, per quanto attiene alla corrispondenza tra voto in decimi e livelli di apprendimento.

Il giudizio descrittivo, novità introdotta dalla norma, dovrà essere formulato in modo da rendere esplicita e comprensibile la differenza fondamentale tra la misurazione delle singole prestazioni, da cui origina la *“media matematica”* che tanta attenzione distoglie dai processi educativi, e la vera valutazione, che pur riferendosi al livello raggiunto dall'alunno nelle diverse discipline in nessun caso può prescindere da un'attenta analisi del contesto, del livello di partenza, del grado di maturazione dell'alunno, della sua risposta alla personalizzazione dell'apprendimento e ad ogni misura attivata dalla scuola per favorirne il successo formativo.

Si rammenta che con nota separata va valutato l'insegnamento della religione cattolica (IRC) e delle attività alternative a tale insegnamento, mediante un giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

- 2. Criteri e modalità di valutazione del comportamento** mediante un giudizio sintetico riferito alle competenze di cittadinanza e, per la scuola sec. I grado, allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e al Patto di corresponsabilità educativa.

Si ritiene opportuno declinare esplicitamente tale giudizio nelle diverse competenze di cittadinanza per fornire un quadro il più possibile completo dell'atteggiamento dell'alunno, evidenziandone i punti di forza come pure gli spazi per il miglioramento.

Si rammenta che le competenze possono essere ad un livello di sviluppo iniziale, ma mai negativo.

- 3. Criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato in caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.**

In tutto il primo ciclo l'alunno è ammesso alla classe successiva anche in presenza di carenze, rappresentate da voti insufficienti sulla scheda di valutazione. L'alunno è respinto solo quando tali carenze sono così gravi da pregiudicare il percorso di apprendimento successivo, e solo se tutti gli interventi che la scuola ha il dovere di attuare per il recupero si sono rivelati inefficaci. Tale valutazione, ancora una volta, deve necessariamente basarsi sulla situazione personale e sul progresso di ciascun allievo: per questa ragione è opportuno fissare criteri tali da garantire la necessaria omogeneità a livello di Istituto, ma che non prevedano automatismi lesivi della soggettività degli alunni.

- 4. Modalità per la valutazione degli insegnamenti curricolari e degli insegnamenti finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa per gruppi di alunne e di alunni.**

Occorre definire all'interno del PTOF le modalità di valutazione degli insegnamenti che afferiscono all'area del "potenziamento", tenuto conto che il DLgs. 62 art.3 c.2 stabilisce che i docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunni partecipano alla loro valutazione, mentre chi si occupa di progetti di ampliamento dell'offerta formativa fornisce una relazione ai docenti della classe.

- 5. Derghe al limite minimo di frequenza per accertare la validità dell'anno scolastico**

Nulla è innovato rispetto al limite minimo di $\frac{3}{4}$ del monte ore nella scuola secondaria, tuttavia occorre definire la periodicità di informazione alle famiglie in tal senso.

La frequenza regolare è il primo passo per il successo formativo, così come la mancata frequenza costituisce l'handicap più difficile da superare: è importante esserne consapevoli per intervenire laddove necessario con il coinvolgimento delle famiglie o dei servizi, e in generale, quotidianamente, con l'adozione di strategie di insegnamento coinvolgenti e di un atteggiamento accogliente ed empatico nei confronti di tutti gli alunni affinché nessuno rimanga escluso.

- 6. Strategie ed azioni per il miglioramento dei livelli di apprendimento.**

Il DLgs 62, nello stabilire che l'alunno può proseguire nel percorso scolastico anche in presenza di carenze, impegna la scuola a garantire misure efficaci per colmare tali carenze. Tali misure devono essere esplicitate nel PTOF.

Le molte energie finora spese nel nostro Istituto per definire un curriculum valido ai fini della costruzione di competenza, per misurare oggettivamente gli apprendimenti attraverso prove per classi parallele capaci di evidenziare punti di forza e debolezze, per la partecipazione costante e motivata alle rilevazioni dell'INVALSI devono necessariamente concretizzarsi in un "arsenale" di strumenti capaci di portare ogni singolo alunno almeno ad un livello base di competenza in ogni disciplina.

I tradizionali corsi di recupero, che pure conservano la loro validità, devono essere affiancati da attività curricolari (apprendimento cooperativo, peer education, pause didattiche, attività a classi aperte per gruppi di livello, supporto dei tutor ecc) o extracurricolari (attività di sportello, gruppi di potenziamento, invio a servizi del territorio) che mettano sempre al centro l'alunno e i suoi bisogni, spesso emotivi più che didattici. Un particolare riguardo va riservato agli alunni portatori di Bisogni Educativi Speciali.

- 7. ESAME DI STATO: criteri per l'attribuzione del giudizio di ammissione, per la predisposizione delle prove d'esame, per la loro valutazione.**

Il DLgs 62, integrato dal DM 741, apporta modifiche sostanziali alla formulazione dell'esame di Stato. Il Collegio dei Docenti è perciò chiamato a rivedere criteri, modalità di organizzazione delle prove e

griglie di valutazione alla luce delle nuove norme, in coerenza con il progetto formativo complessivo dell'Istituto.

8. Certificazione delle competenze.

Dopo tre anni di sperimentazione che hanno permesso al MIUR di mettere a punto un modello sintetico e condiviso, dal corrente a.s. la certificazione delle competenze diviene obbligatoria al termine della classe quinta primaria e all'esame di Stato.

È evidente che sarà possibile certificare solo ciò che è stato oggetto di insegnamento-apprendimento, perciò ogni docente è chiamato alla concreta applicazione della didattica per competenze nella pratica quotidiana. In particolare si ricorda che l'inserimento di compiti di realtà (con i relativi strumenti di valutazione) in ciascuna annualità del curriculum di ciascuna disciplina è uno dei punti cardine del piano di miglioramento dell'Istituto, che è parte integrante del PTOF.

Indicazioni operative

Per gli adempimenti di cui sopra è opportuno formare dei gruppi di lavoro che elaborino e condividano preventivamente con le diverse articolazioni del Collegio (team, dipartimenti) le proposte.

È auspicabile il coordinamento da parte delle Funzioni Strumentali per le parti di loro competenza.

Dovrà esserci il massimo coordinamento con la commissione registro elettronico per assicurare che le scelte operate nella definizione dei criteri e delle modalità di comunicazione siano efficienti e sostenibili ai fini dello svolgimento degli scrutini e della predisposizione del documento di valutazione.

Data l'imminenza della chiusura del primo trimestre/quadrimestre, si ritiene fondamentale che le proposte relative agli adempimenti di cui ai punti 1. e 2. del presente Atto d'Indirizzo siano sottoposte all'approvazione del corpo docente, anche con l'ausilio delle tecnologie dell'informazione e comunicazione, entro la fine di novembre 2017. Per gli altri adempimenti è auspicabile che le proposte siano predisposte in tempo utile per essere portate all'esame del Collegio Docenti nella seduta del 19 dicembre.

Il dirigente scolastico
Prof. Angela Serena Ildos

firma autografa omessa ai sensi art.3 c2 DLgs 39/93